



LEGGE DI STABILITA' PER IL 2016 [L. 208/2015] - DOSSIER	3
1. Testi e strumenti di lettura	3
2. Ambito di applicazione.....	3
SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ	4
1. In evidenza.....	4
2. Non si applicano alle università	4
A. PERSONALE	5
1. Congedo di paternità	5
2. Limite ai compensi degli amministratori e dipendenti delle società a controllo pubblico ...	5
A.1 - PERSONALE DOCENTE	5
1. Piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia	5
2. Chiamate dirette nelle università	6
a) Professori già in servizio in atenei italiani	6
b) Disciplina del reclutamento.....	7
c) Modifica della disciplina generale per le chiamate dirette (art.1, co. 9, L. 230/2005)...	7
3. Assunzione di ricercatori	7
a) Ricercatori di tipo B	7
b) Ricercatori di tipo A	8
A.2 - PERSONALE CONTRATTUALIZZATO.....	9
1. Assunzioni e mobilità nella P.A.....	9
2. Trattamento accessorio nella P.A.	9
3. Rinnovi contrattuali.....	10
B. RICERCA.....	11
1. Stanziamenti a beneficio degli italiani nel mondo.....	11
2. Piano nazionale sviluppo industria piccoli satelliti	11
3. Fondo per studio scienze religiose e di storia, lingue e cultura dell'Africa e dell'Oriente	11
4. Fondo progetto genomi Italia	11
5. Misure per migliorare la spendibilità delle risorse cofinanziate dall'UE	11
6. Istituzione dell'organismo strumentale per la gestione degli interventi cofinanziati	11
7. Reperimento di risorse per la conclusione dei programmi cofinanziati ciclo 2007-2013.	12
8. Disciplina per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).....	12
C. DIRITTO ALLO STUDIO	13
1. Risorse per il diritto allo studio universitario.....	13

2. Contributi previdenziali per studenti di medicina	13
3. Risorse per i collegi universitari di merito.....	13
4. Borse di studio vittime del terrorismo.....	13
D. FINANZIAMENTI PUBBLICI.....	14
1. Acquisizione all'entrata di risorse per edilizia universitaria.....	14
2. Fabbisogno finanziario università ed enti di ricerca	14
3. Semplificazione del sistema di verifica dei finanziamenti per interventi pubblici e Fondo riprogrammazione investimenti per la crescita	14
4. Aumenti di capitale	14
E. ACQUISTI E APPALTI	15
1. Proroga divieto per le p.a. di acquistare autovetture	15
2. Iva super-ridotta pubblicazioni	15
3. Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA): esenzione sotto i 1.000 €	15
4. Centralizzazione degli acquisti	15
a) Limitazioni alla deroga alle convenzioni Consip.....	15
b) Estensioni del ricorso agli acquisti centralizzati	16
c) Trasmissione alla Corte dei conti per acquisti autonomi (fuori MEPA)	16
d) Programma biennale degli acquisti e trasparenza	17
e) Pubblicazioni ANAC	17
f) Versamento dei risparmi.....	18
5. Comitati di settore	18
6. Centralizzazione acquisti di beni e servizi in materia di informatica	18
F. AREA MEDICA	20
1. Riqualificazione degli enti del SSN ed estensione dell'istituto dei piani di rientro.....	20
2. Contratti di acquisto di beni e servizi del settore sanitario. Valutazione tecnologie e dispositivi medici.....	20
3. Acquisto prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da privato accreditato..	20
4. Piani di rientro	20
5. Misure straordinarie per le strutture accreditate con il servizio sanitario nazionale	21
G. DISPOSIZIONI DIVERSE.....	22
1. Processo amministrativo	22
2. Adeguamento per via regolamentare di atti dell'Unione europea	22
3. Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa	22
4. Sisma maggio 2012 - Misure per la ricostruzione	22
5. Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010.....	23

LEGGE DI STABILITA' PER IL 2016 [L. 208/2015] - DOSSIER

Con il presente DOSSIER, il *Servizio sportello rapporti strutture* mette a disposizione alcuni strumenti per la lettura della legge 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), un provvedimento normativo disorganico e caotico, formulato attraverso molteplici rinvii normativi e quindi di difficile comprensione.

Al fine di agevolare l'individuazione delle disposizioni di maggior interesse, le disposizioni normative vengono raggruppate in paragrafi tendenzialmente omogenei per materia, prescindendo dal (dis)ordine numerico dei commi fissato dal legislatore. Delle singole disposizioni selezionate viene fornita una sintesi e possibilmente un primo commento degli interventi normativi che possono interessare anche l'amministrazione universitaria.

INFODIRITTO opera per la correttezza dei dati giuridici messi a disposizione e corregge tempestivamente gli errori segnalati a infodiritto@unipd.it. La corretta applicazione della normativa resta nella responsabilità degli uffici competenti.

Per ulteriori approfondimenti scrivere a infodiritto@unipd.it

1. Testi e strumenti di lettura

La legge di stabilità per il 2016 (l. 208/2015) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale (Serie generale) del 30 dicembre 2015 e, "salvo quanto diversamente previsto", è in vigore dal 1° gennaio 2016.

Il provvedimento si compone di un articolo e 999 commi.

I testi della Legge di stabilità per il 2016, del dossier e i documenti citati e utilizzati per la redazione sono disponibili anche on-line sulla piattaforma INFODIRITTO (da rete di Ateneo):

<https://elearning.unipd.it/infodiritto/mod/book/view.php?id=717&chapterid=216>

2. Ambito di applicazione

In linea generale, alle università si applicano le disposizioni normative che vi fanno espresso riferimento, direttamente oppure attraverso le seguenti locuzioni normative (elenco non tassativo):

- «amministrazioni pubbliche»;
- «pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
- «amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3 (o comma 2), della legge 31 dicembre 2009, n. 196». Con la precisazione che nell'elenco ISTAT, il quale distingue le «Amministrazioni centrali» dalle «Amministrazioni locali», le università pubbliche sono inserite tra le «Amministrazioni locali» [vedi ultimo aggiornamento ISTAT, Elenco amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (ex art.1, co.3 L.196-2009)].

Le università NON rientrano:

- tra le «amministrazioni centrali», le «amministrazioni statali» o tra amministrazioni pubbliche regolate da normative speciali, a meno che l'applicabilità alle università non sia altrimenti desumibile (riferimenti normativi esterni, ecc.);
- tra gli "enti territoriali" (Regioni, province, comuni) o tra gli "enti economici" (imprese pubbliche, attualmente l'Agenzia del Demanio e la SIAE);
- anche se le università potrebbero essere considerate in astratto enti pubblici "non economici" e "non territoriali", nel linguaggio del legislatore le università di norma NON rientrano tra gli «enti pubblici non territoriali» e «enti pubblici non economici». In ogni caso, si raccomanda di verificare la non applicabilità, di volta in volta, in base al contesto normativo in cui la disposizione normativa si inserisce.

SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

In questa sezione vengono selezionate e illustrate, senza pretesa di completezza, le disposizioni della legge di stabilità per il 2016 che possono riguardare, direttamente o indirettamente (in qualità di ente pubblico ovvero in qualità di soggetto di impresa) anche le università.

Al fine di agevolare l'individuazione delle disposizioni di maggior interesse, le norme introdotte dalla legge di stabilità vengono raggruppate in paragrafi tendenzialmente omogenei per materia, prescindendo dal (dis-)ordine numerico dei commi fissato dal legislatore.

1. In evidenza

- Piano straordinario professori di prima fascia
- Chiamate dirette
- Assunzione di nuovi ricercatori
- Congedo del padre
- Compensi dei dipendenti amministratori in società partecipate
- Assunzioni, mobilità e trattamento accessorio del PTA
- Risorse per il diritto allo studio
- Esenzione dal MEPA per acquisti sotto i 1000 €
- Proroga divieto acquisto nuove autovetture
- Centralizzazione degli acquisti

2. Non si applicano alle università

Si segnalano alcuni interventi normativi di interesse per la PA in generale ma che **non si applicano alle università**:

- *Dotazioni organiche dirigenziali.* A proposito dei commi da 219 a 222, 224 e 225, che riguardano le assunzioni e le dotazioni organiche dei dirigenti pubblici, il comma 222 precisa che per il comparto scuola e AFAM nonché **per le università continuano a trovare applicazione le discipline di settore.** E' escluso dall'applicazione del comma 2019 anche il personale dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale (comma 224). L'esclusione per le università vale anche per le ricognizioni dotazioni organiche dirigenziali (che riguarda soltanto le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici individuati dall'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, tra cui NON sono comprese le università).
- *Limitazioni turn over nella P.A.* I commi 227, 228 e 229 intervengono sulla disciplina delle facoltà assunzionali di alcuni gruppi di pubbliche amministrazioni, *escluse le università* (alle quali continuano ad applicarsi le specifiche limitazioni).
- *Contributi per istituzioni culturali.* Il comma 483 autorizza, a decorrere dal 2016, l'ulteriore spesa di € 1 mln a favore delle istituzioni culturali inserite nella tabella triennale di cui all'art. 1 della L. 534/1996: nella tabella NON è inclusa l'Università degli Studi Padova (e nemmeno altre università statali).

A. PERSONALE

1. Congedo di paternità

Il comma 205 proroga sperimentalmente per il 2016 alcune disposizioni (già previste in via sperimentale per gli anni 2013-2015 dall'articolo 2, comma 24, della L. 92/2012, cd. Legge Fornero) in materia di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente. In particolare, la disposizione prevede la facoltà di usufruire di ulteriori due giorni di congedo parentale (anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima) ed eleva da uno a due giorni la durata del congedo di paternità obbligatorio, che deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre.

2. Limite ai compensi degli amministratori e dipendenti delle società a controllo pubblico

I commi da 672 a 676 modificano la disciplina dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal Ministero dell'economia, estendendola a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche e fissando il limite massimo annuo dei compensi nell'importo di 240mila euro. A tal fine si prevede che entro il 30 aprile 2016 con decreto del Ministro dell'economia per le società direttamente o indirettamente controllate sia dalle amministrazioni dello Stato sia dalle altre amministrazioni pubbliche (ad esclusione delle società quotate) siano individuate fino a cinque fasce di classificazione sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite massimo dei compensi per il trattamento economico annuo da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di 240mila euro annui (commi 672-674).

Vengono inoltre stabiliti alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime, concernenti anche le procedure di selezione dei collaboratori e consulenti. Tali obblighi costituiscono condizione di efficacia per procedersi al pagamento dei compensi stessi (commi 675-676).

Si segnala che il comma 235 modifica la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che siano dipendenti dell'amministrazione partecipante (ovvero di quella controllante in caso di partecipazione indiretta), eliminando la possibilità (già prevista dall'articolo 4 del D.L. 95/2014) di riassegnare i compensi al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. I compensi in questione restano quindi acquisiti all'amministrazione interessata.

A.1 - PERSONALE DOCENTE

1. Piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia

Il comma 206 prevede un piano straordinario per la chiamata di professori universitari di prima fascia, prevedendo un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 6 mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal 2017.

In sede applicativa è necessario verificare se la chiamata nell'ambito del piano straordinario si collochi o meno nell'ambito dei vincoli assunzionali previsti per il sistema.

L'art. 66, comma 13-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha fissato le misure percentuali di turn-over valide con riferimento *al sistema* delle università nel suo complesso (una spesa pari al 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% a decorrere dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente) e ha previsto che all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto MIUR "tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012". Quest'ultimo, infatti, ha individuato, limitatamente all'anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per

indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato, rimettendo ad un DPCM la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi. Il DPCM è intervenuto il 31 dicembre 2014 con riferimento al triennio 2015-2017.

Da ultimo, il contingente assunzionale delle università statali - espresso in termini di punti organico (corrispondente al costo medio nazionale di un professore di prima fascia), utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ogni università - è stato definito, per l'anno 2015, dal DM 21 luglio 2015, n. 503.

Il piano straordinario è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2016.

Alla chiamata possono partecipare anche "coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210". In sede applicativa, occorrerà verificare se la partecipazione al piano straordinario degli idonei sia consentita nei limiti temporali di validità dell'idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998 oppure se si sia inteso estenderne la validità senza limitazioni temporali. Il comma 206 dispone infatti che le chiamate siano effettuate secondo le procedure ordinarie, richiamando esplicitamente l'art. 18, comma 1 (criteri in base ai quali le università, con proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori) e l'art. 29, comma 4 della L. 240/2010¹.

Sempre il comma 206, richiamando il principio fissato dall'art. 18, comma 4, della L. 240/2010, stabilisce che almeno il 20% delle risorse venga destinato alla chiamata di soggetti esterni all'ateneo.

2. Chiamate dirette nelle università

I commi 207-212 prevedono l'istituzione *in via sperimentale* nello stato di previsione del MIUR del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta" (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017. Il Fondo è destinato al reclutamento per "chiamata diretta" per elevato merito scientifico di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati secondo "procedure nazionali" che devono essere definite con un DPCM da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 208).

Si tratta di un reclutamento "straordinario", *in deroga alle procedure previste dalla L. 240/2010* (che vedono nel conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università).

a) Professori già in servizio in atenei italiani

A questo piano di reclutamento straordinario possono partecipare *anche* professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani, con obbligatorio cambiamento, in caso di chiamata nella stessa fascia, della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti, è assegnata una somma di € 5,1 mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo. Resta fermo che, nel caso in cui i professori chiamati attraverso la nuova procedura cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono assegnate all'ateneo di destinazione.

¹ L'art. 29, comma 4 ha disposto che coloro che hanno conseguito l'idoneità possono essere ancora destinatari di chiamata ai sensi della L. 210 del 1998 fino alla scadenza della durata della propria idoneità. In base alla L. 210/1998, l'idoneità conseguita costituiva titolo per la nomina in ruolo entro il termine di tre anni (decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li aveva proposti). Successivamente, l'art. 1 della L. 230/2005, nel prevedere nuove modalità di reclutamento, ha fatto salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo, altresì, che i candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. Da ultimo, l'art. 6, comma 6-bis, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha previsto la proroga dell'idoneità per ulteriori 2 anni dalla data di scadenza del quinto anno.

Si stabilisce, inoltre, che almeno il 50% dei posti deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della procedura.

b) Disciplina del reclutamento

Con D.P.C.M., da emanare entro 90 gg, verrà definita la disciplina di reclutamento dovrà contenere:

- i criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica;
- la formazione di commissioni di valutazione per ogni area disciplinare;
- la previsione di inquadramento in una determinata classe stipendiale secondo criteri minimi di avanzamento rispetto a quella in godimento (stabiliti già dalla norma primaria)
- la possibilità per gli atenei di migliorare la classe stipendiale, con oneri a proprio carico;
- la definizione del numero di posti destinati a professori già in servizio negli atenei italiani e del numero massimo di chiamate dirette consentite a ciascun ateneo a valere sul Fondo.

c) Modifica della disciplina generale per le chiamate dirette (art. 1, co. 9, L. 230/2005)

La nuova fattispecie di reclutamento è inserita nella disposizione che reca la disciplina generale per le chiamate dirette (modifica dell'art. 1, comma 9, della L. 230/2005). Alle ipotesi di chiamata diretta già previste viene infatti aggiunta la possibilità di coprire posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali previamente identificate.

La procedura straordinaria in esame viene dunque ricondotta nell'ambito generale di questa nuova disciplina delle chiamate dirette (art.1, comma 9, l. 230/2005), con l'avvertenza che anche in queste ipotesi, ai fini della concessione o del rifiuto del nulla osta da parte del MIUR (su richiesta delle università), non è richiesto il previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (eccezione prima prevista soltanto per le chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione effettuate entro 3 anni dalla vincita del programma).

Si segnala che la nuova disciplina generale riguarda anche la figura dei ricercatori, non inclusa nella specifica procedura di reclutamento straordinario finanziata con il Fondo Giulio Natta.

3. Assunzione di ricercatori

I commi 247-250 recano un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) finalizzato all'assunzione di ricercatori (€ 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln dal 2017). In base alla relazione tecnica il numero di ricercatori da assumere nelle università si attesta a circa 861 unità².

a) Ricercatori di tipo B

In particolare, l'incremento del FFO è finalizzato all'assunzione di ricercatori con contratti triennali non rinnovabili (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010) e al loro eventuale consolidamento nella posizione di professore associato (comma 247)³.

² Le risorse del FFO sono allocate sul cap. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a € 6.915,3 mln. E' previsto un incremento, sempre per l'assunzione di ricercatori, anche del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di € 8 mln per il 2016 e di € 9,5 mln dal 2017.

³ Come è noto, l'art. 24, co. 3, L. 240/2010, ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (lett. a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda (lett. b) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniera - nonché, ai sensi dell'art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005 - e consiste in contratti triennali non rinnovabili (RtD di tipo B). Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università,

L'assegnazione è effettuata tenendo conto, per le università, dei risultati della *Valutazione della qualità della ricerca 2004-2010* (comma 248).

La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 250).

b) Ricercatori di tipo A

Il comma 251 modifica la disciplina relativa alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato (art. 66, co. 13-bis, D.L. 112/2008).

Innanzitutto viene limitata al 2015 la disciplina in base alla quale soltanto le università che sono in una situazione finanziaria solida (ovvero che riportano un indicatore delle spese di personale inferiore all'80%) possono procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie (tipo A e tipo B) "in aggiunta" alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario dallo stesso comma 13-bis (v. infra), "anche" utilizzando le cessazioni dei ricercatori di tipo A avvenute nell'anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui allo stesso comma 13-bis.

Il 100% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente rappresenta il limite assunzionale massimo attualmente previsto⁴.

In secondo luogo, il comma 151 prevede che, a decorrere dal 2016, soltanto alle università che si trovano nella situazione virtuosa relativamente all'indicatore delle spese di personale è consentito procedere alle assunzioni di RtD di tipo A senza soggiacere alle limitazioni da turn over.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dal d.lgs. 49/2012 e dal D.P.C.M. 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei RtD di tipo B. Quest'ultima previsione implica che i costi stipendiali dei ricercatori assunti senza l'applicazione dei vincoli derivanti dal turn over continuano ad essere presi in considerazione ai fini degli indicatori di bilancio in base ai quali vengono graduate le facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei RtD di tipo B dell'anno successivo. Ogni ateneo è quindi fortemente responsabilizzato a programmare un numero di contratti di RtD di tipo A sostenibile dal punto di vista del bilancio, per evitare riduzioni del numero delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

⁴ In base alla relazione tecnica e alla relazione illustrativa la previsione decorrente *dal* 2015, se mantenuta avrebbe consentito "la possibilità di sostituire, senza gravare sui punti organico, il 100% dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)" già assunti a valere sui punti organico.

A.2 - PERSONALE CONTRATTUALIZZATO

1. Assunzioni e mobilità nella P.A.

Il comma 234 prevede che anche le università interessate ai processi di mobilità (ai sensi del comma 425 della legge 190/2014 - Legge di stabilità per il 2015) possono assumere personale soltanto nel momento in cui *nel corrispondente ambito regionale* sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità.

A tale fine, la disposizione prevede che le regioni e gli enti locali rendano nota l'avvenuta ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.M. 14 settembre 2015 (che ha definito i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale).

Le altre amministrazioni pubbliche (tra cui le università), invece, prima di procedere all'autorizzazione delle assunzioni (secondo quanto previsto dalla normativa vigente) devono:

- I. comunicare il numero di posti corrispondente alla disponibilità delle risorse destinate alle assunzioni 2015 e 2016 al Dipartimento della funzione pubblica (che ne pubblica l'elenco nel proprio sito istituzionale (comma 425 della legge 190/2014);
- II. accertare che sia stato ricollocato il personale dichiarato in soprannumero: a) interessato alla relativa mobilità; b) nel corrispondente ambito regionale (comma 234 della legge 208/2015 in esame)

Si ricorda che ai sensi del comma 425 della legge 190/2014 (Stabilità 2015) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia presso le amministrazioni pubbliche (comprese le università) una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale interessato ai processi di mobilità ai sensi del comma 422, ossia le unità dichiarate soprannumerarie presso le provincie e le città metropolitane. Le amministrazioni di cui al comma 425 (tra cui le università) comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale.

Nelle more del completamento del procedimento di cui al comma 425 della legge 190/2014, alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato e le assunzioni effettuate in violazione del comma 425 sono nulle.

2. Trattamento accessorio nella P.A.

Il comma 236 limita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Tali risorse, in particolare, non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e, allo stesso tempo, sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente⁵.

La limitazione è introdotta "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (c.d. riforma Madia) e "con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza".

⁵ Al riguardo, la relazione tecnica allegata evidenzia che, per le amministrazioni dello Stato, le economie derivanti dal dettato del richiamato articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, sono quantificabili, a decorrere dal 2016, in complessivi 69,9 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (pari alla differenza tra le somme stanziare in bilancio, dal 2016, a legislazione vigente, ed il corrispondente importo riferito all'anno 2015). Per quanto attiene ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del personale in servizio, invece, in considerazione delle facoltà assunzionali inespresse in relazione alla normativa vigente, la relazione tecnica ritiene prudentiale stimare i risparmi a consuntivo. Infine, per le restanti amministrazioni pubbliche, i risparmi derivanti dalla disposizione in esame sono destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio.

Si ricorda che il comma 2-bis dell'articolo 9 del D.L. 78/2010 (a cui però la legge di stabilità non fa espresso riferimento) ha stabilito, per il quadriennio 2011-2014, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni in precedenza richiamate non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed in ogni caso fosse automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La stessa norma, inoltre (al secondo periodo, introdotto dall'articolo 1, comma 456, della L. 147/2013), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della limitazione effettuata per il precedente quadriennio.

3. Rinnovi contrattuali

I commi 466-470 recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando in 300 milioni di euro annui gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018. Tali somme (comprehensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP) concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Per il personale dipendente dalle università gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 sono posti a carico dei bilanci delle singole università, ai sensi della normativa vigente. La definizione dei criteri di determinazione dei richiamati oneri è demandata ad uno specifico D.P.C.M., da emanarsi entro il 31 gennaio 2016.

Queste disposizioni si applicano anche nei confronti del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

B. RICERCA

1. Stanziamenti a beneficio degli italiani nel mondo

Il comma 385 dispone per il 2016 stanziamenti aggiuntivi a beneficio degli italiani nel mondo, tra cui 150.000 euro per promuovere la capacità attrattiva dell'università italiane mediante la diffusione di corsi di lingua italiana online e campagne informative a carattere didattico, amministrativo e logistico, a beneficio dell'iscrizione di studenti stranieri in Italia (lett. g).

2. Piano nazionale sviluppo industria piccoli satelliti

Il comma 372 autorizza la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aereo spaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia.

Le misure di aiuto di cui al comma 196-ter in esame sono erogate in conformità al Regolamento UE n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, secondo le condizioni fissate dal predetto Regolamento, agli articoli 25 e ss., condizioni rispettate le quali gli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo e gli aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricerca sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione UE.

3. Fondo per studio scienze religiose e di storia, lingue e cultura dell'Africa e dell'Oriente

I commi 213 e 214 autorizzano, dal 2016, una spesa di € 3 mln - da iscrivere in un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR - destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel campo delle scienze religiose, dello studio dell'ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente, al fine di promuovere la sicurezza del paese, attraverso la formazione di studiosi.

Per il sostegno e l'attuazione degli interventi, il MIUR stipula accordi di programma con amministrazioni ed enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca.

Con riferimento agli organismi di ricerca, si richiama la definizione dell'art. 2, co. 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014, che, ai fini della dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, intende per «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» un'entità (ad es., università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

4. Fondo progetto genomi Italia

I commi 580 - 581 istituiscono presso il Ministero della salute il Fondo "progetto genomi Italia", con la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, allo scopo di creare nel nostro Paese un'infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica.

5. Misure per migliorare la spendibilità delle risorse cofinanziate dall'UE

I commi da 792 a 803 introducono disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l'istituzione (commi 792-800), da parte di Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali.

6. Istituzione dell'organismo strumentale per la gestione degli interventi cofinanziati

Ciascuna regione e provincia autonoma provvederà all'istituzione del suddetto Organismo dal 1° gennaio 2016 (comma 802) mediante propria legge, la quale, oltre a disciplinare i rapporti tra l'ente territoriale e l'organismo strumentale, provvederà a disporre il trasferimento all'organismo di

tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o provincia autonoma nei confronti dell'organismo regionale. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle relative regioni o delle province autonome (commi 793-794). Vengono poi dettate le necessarie prescrizioni contabili (commi 795-799) prevedendosi tra l'altro che dovranno essere aperti appositi conti correnti di tesoreria unica intestati agli organismi in questione, sui quali affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli interventi ed, inoltre, vengono versate dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale destinate alle Regioni o alle Province. Le somme giacenti sui conti di tesoreria non possono essere oggetto di procedure di esecuzione forzata.

Sempre nell'ottica di facilitare l'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, i commi 801-803 recano poi disposizioni finalizzate ad ampliare la platea delle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati che possono beneficiare di determinate procedure contabili agevolative dell'iter dei pagamenti.

In tale ambito viene altresì estesa (comma 802) la platea dei programmi che possono beneficiare delle anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee, estendendola agli interventi a titolarità delle regioni e delle province autonome.

7. Reperimento di risorse per la conclusione dei programmi cofinanziati ciclo 2007-2013

Il comma 804 reca una disposizione volta a favorire il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020. A tal fine il Dipartimento per la coesione territoriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà presentare al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse attualmente destinate ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione comunitaria 2014-2020. Si precisa inoltre che le risorse dei programmi complementari utilizzate per portare a termine i progetti non conclusi della programmazione 2007-2013 a titolarità di Amministrazioni che non risultano beneficiarie di programmi complementari, siano reintegrate nella loro dotazione, da parte del CIPE, a valere sulle disponibilità del Fondo sviluppo e coesione.

8. Disciplina per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

I commi dal 807 al 809, inseriti nel corso dell'esame al Senato concernono la disciplina riguardante l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'ambito della programmazione relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013, qualora risultino necessari l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

C. DIRITTO ALLO STUDIO

1. Risorse per il diritto allo studio universitario

Il comma 254 incrementa di € 54.750.000 per il 2016, e di € 4.750.000 dal 2017, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari.

Le risorse sono allocate sul cap. 1710 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 167,1 mln.

Di seguito si riporta l'andamento delle risorse allocate sul cap. 1710 (che fino al 2011 assumeva la denominazione di cap. 1695) nel periodo 2006-2016:

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
177,0	166,9	152,0	246,5	99,7	101,6	164,7	149,2	162,7	162,0	167,1

2. Contributi previdenziali per studenti di medicina

Il comma 253 consente, agli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal quinto anno di corso e fino all'iscrizione all'Albo professionale, di versare i contributi previdenziali, anche attraverso prestiti d'onore.

Più specificamente, si introduce il comma 2-bis all'articolo 10 del D.L. 76/2013, ai sensi del quale (fermo restando l'obbligo per iscritti agli albi di iscriversi e pagare i relativi contributi all'Ente di previdenza ed assistenza di categoria) si prevede la facoltà, per i soggetti indicati in precedenza, di provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). Spetta al consiglio d'amministrazione del richiamato Ente la determinazione dell'ammontare del contributo e le modalità di versamento, prevedendo altresì la possibilità di favorire l'iscrizione e la contribuzione anche attraverso prestiti d'onore. Infine, dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Risorse per i collegi universitari di merito

Il comma 246 autorizza la spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per interventi in favore dei collegi universitari di merito (artt. 15-17 d.lgs. 68/2012).

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 258, della L. 147/2013 e l'art. 1, co. 173, della L. 190/2014 hanno autorizzato a favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti la spesa integrativa, rispettivamente, di € 5 mln annui nel triennio 2014-2016, e di (ulteriori) € 4 mln annui nel triennio 2015-2017. Al contempo, tuttavia, l'art. 1, co. 287, della medesima L. 190/2014 ha disposto la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli ministeri a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto specificato nell'elenco n. 3 della stessa legge di stabilità.

4. Borse di studio vittime del terrorismo

Il comma 255 autorizza a decorrere dal 2016 un incremento di spesa pari a 250 mila euro annui per borse di studio riservate a coloro che hanno subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

D. FINANZIAMENTI PUBBLICI

1. Acquisizione all'entrata di risorse per edilizia universitaria

I commi da 628 a 630 disciplinano la procedura finalizzata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme trasferite alle università dal 1998 al 2008 e non spese per l'attuazione di interventi di edilizia universitaria, fino ad un importo massimo di € 30 mln.

2. Fabbisogno finanziario università ed enti di ricerca

I commi 747 a 749 confermano per il triennio 2016-2018 l'applicazione dei criteri - già previsti a legislazione vigente - per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e dei principali enti pubblici di ricerca (CNR, ASI, INFN, ENEA, INGV Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste): in particolare, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario e al 4% per gli enti di ricerca, incrementato degli oneri contrattuali del personale, limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. Inoltre, specificano i pagamenti che non concorrono alla determinazione del fabbisogno degli enti di ricerca.

3. Semplificazione del sistema di verifica dei finanziamenti per interventi pubblici e Fondo riprogrammazione investimenti per la crescita

Il comma 805, inserito nel corso dell'esame in sede referente, contiene una serie di modifiche normative volte ad intervenire sulle procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Vengono infatti semplificate le procedure per l'emanazione del D.P.C.M. con cui dovranno essere stabiliti i criteri per verifica dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici e viene altresì estesa l'applicabilità del sistema, prevedendo che si applichi non solo alle opere pubbliche ma in generale ad interventi e programmi pubblici.

Si introduce poi un "Fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita" (FRIC), a cui affluiscono le risorse dei finanziamenti revocati, la cui assegnazione viene effettuata dal CIPE per spese in conto capitale, anche su di un arco temporale pluriennale. Quanto alle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), saranno incluse in una sezione speciale del Fondo e per esse continueranno a vigere le attuali specifiche regole di conservazione in bilancio. Inoltre, mentre per l'assegnazione delle risorse del FRIC non sono previsti vincoli programmatici, settoriali o territoriali, le risorse del FSC rimarranno vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente.

4. Aumenti di capitale

Il comma 740 rende esplicita l'esclusione delle società quotate e degli istituti bancari dal novero delle società partecipate alle quali le Pubbliche Amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie, qualora dette società abbia registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite di esercizio, o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, eventualmente anche infrannuali. A tal fine è modificato il comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

E. ACQUISTI E APPALTI

1. Proroga divieto per le p.a. di acquistare autovetture

Il comma 636 proroga al 31 dicembre 2016 il divieto per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

2. Iva super-ridotta pubblicazioni

Il comma 637 estende l'aliquota IVA super-ridotta al 4 per cento, già prevista per gli e-book, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online.

Si ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), nelle sentenze del 5 marzo 2015 relative alle cause C-479/13 e C-502/13, ha affermato che un'aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato III della direttiva IVA. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico». Inoltre, la Corte constata che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica».

3. Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA): esenzione sotto i 1.000 €

Il comma 502 pone un limite minimo di 1.000 euro per l'importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA. Per importi inferiori ai 1.000 euro, quindi, anche le università potranno svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi. Restano ferme le disposizioni in materia di divieto di frazionamento artificioso degli acquisti.

Secondo il regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010, articolo 328, comma 1), il mercato elettronico della pubblica amministrazione è realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.. Si tratta di un mercato digitale, in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria (134 mila euro per le PA centrali e 207 mila euro per le altre⁶), i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi.

4. Centralizzazione degli acquisti

I commi 494-499 e commi 501-510 contengono numerosi interventi sulla normativa riguardante la centralizzazione degli acquisti pubblici.

Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come in particolare la limitazione delle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, deroghe che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo (10 o 3 per cento, a seconda della categoria merceologica), che deve essere inferiore rispetto ai corrispettivi risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro.

a) Limitazioni alla deroga alle convenzioni Consip

In particolare il comma 494 modifica l'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, nella parte in cui prevede la deroga all'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni e per le società inserite nel conto economico consolidato della PA (tra cui le università) di approvvigionarsi attraverso convenzioni per un elenco definito di categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti,

⁶ In relazione alla soglia di rilevanza europea, si ricorda che i valori di 134 mila euro per le PA centrali e 207 mila euro per le altre derivano dall'applicazione dell'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e del regolamento comunitario n. 1336/2013.

combustibili per il riscaldamento, telefonia). Come è noto, la normativa vigente prevede la possibilità di effettuare acquisti autonomi (tramite altre centrali di committenza o procedure ad evidenza pubblica) a prezzi inferiori di quelli delle convenzioni, purché i contratti siano sottoposti a condizione risolutiva in tal senso.

Il comma 494 in esame limita tale possibilità di approvvigionarsi al di fuori delle convenzioni Consip, in quanto richiede che il prezzo sia inferiore almeno al 10% per le categorie merceologiche di telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro Consip.

Viene mantenuto l'obbligo della condizione risolutiva per i contratti, con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Tale vantaggio economico, però, deve essere in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

La norma, inoltre, richiede la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di tutti i contratti stipulati avvalendosi della possibilità di effettuare acquisti in autonomia.

Un'ulteriore novità consiste nell'individuazione di un periodo sperimentale di tre anni (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019) in cui non si applica la menzionata deroga che prevede la possibilità di effettuare acquisti autonomi per le indicate categorie merceologiche. Dal 1 gennaio 2017, dunque, per un periodo circoscritto vengono disapplicate le previsioni che consentono la cosiddetta "outside option", cioè la possibilità per le amministrazioni di svincolarsi dalle convenzioni qualora riescano ad ottenere condizioni economiche migliori⁷.

b) Estensioni del ricorso agli acquisti centralizzati

L'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 504).

Viene anche esteso l'ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato a tutte le stazioni appaltanti (commi 496-498) e agli enti locali, precisandosi altresì gli ambiti territoriali entro i quali possono operare i soggetti aggregatori (comma 499). La norma punta altresì ad incrementare l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 498, 507, 508).

c) Trasmissione alla Corte dei conti per acquisti autonomi (fuori MEPA)

Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato introducendo uno specifico obbligo di motivazione da parte dell'organo di "vertice amministrativo" per procedere ad acquisti autonomi, nei casi in cui il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (comma 510).

In base alla nuova disposizione in esame, per le università sarà possibile procedere ad acquisti autonomi soltanto nei casi consentiti dalla legge (ossia mancanza dei requisiti essenziali del bene o del servizio oggetto di convenzione Consip), previa:

1. autorizzazione specificamente motivata da parte dell'organo di vertice amministrativo
2. trasmissione (dell'autorizzazione) alla Corte dei conti

Il legislatore non esplicita quale procedura di controllo debba essere esperita presso la Corte dei conti (si fa riferimento al "competente ufficio"), per cui resta da chiarire se si possa ritenere adempiuto l'obbligo di legge con la mera trasmissione dell'atto di autorizzazione.

⁷ La relazione illustrativa motiva questa scelta rilevando che se questa opzione, da un lato, consente ad un insieme di amministrazioni di ottenere prezzi più bassi rispetto alle stesse convenzioni, dall'altro può ridurre il grado di competizione in gara e quindi creare uno svantaggio per tutte le amministrazioni aderenti alle convenzioni.

Per quanto riguarda l'organo di "vertice amministrativo" delle università, oltre al Direttore generale (o suo delegato), può essere valutata la possibilità di includere anche i Direttori delle strutture a gestione autonoma.

d) Programma biennale degli acquisti e trasparenza

Altre modifiche sono motivate da un'esigenza di trasparenza, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa (comma 505).

In particolare, si prevede che le amministrazioni pubbliche approvino, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.

L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento.

- *Obblighi di comunicazione*

Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi (questa disposizione si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro)⁸.

- *Sanzioni*

La violazione di questi obblighi (predisposizione e pubblicazione del programma biennale e aggiornamenti annuali) è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.

Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

- *Eccezioni*

Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.

e) Pubblicazioni ANAC

Il comma 509 provvede a sostituire nell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). L'ANAC, dunque, dovrà fornire, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione.

L'ANAC avrà anche l'onere di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati

⁸ Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli (art.9, comma7, D.L. 66/2014).

f) Versamento dei risparmi

Il comma 506 interviene in relazione al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tra cui le università.

In particolare, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

5. Comitati di settore

Il comma 468 interviene sulla normativa (art.41 del D.Lgs. 165/2001) relativa all'attività dei comitati di settore istituiti nell'ambito della Conferenza delle regioni (per le regioni, i relativi enti dipendenti e il SSN) e nell'ambito dell'ANCI, dell'UPI e di Unioncamere (per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali), prevedendo, in particolare, che l'attività dei suddetti comitati non debba essere limitata ad uno solo dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale previsti (dalla riforma operata con il D.Lgs.150/2009, cd. riforma Brunetta) nel pubblico impiego.

6. Centralizzazione acquisti di beni e servizi in materia di informatica

I commi da 512 a 520 puntano a rafforzare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati nei commi medesimi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi. Viene inoltre previsto un Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, disponendosi altresì la definizione, mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni di criteri uniformi per l'acquisto dei beni e servizi medesimi da parte degli enti del SSN.

il comma 512, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, prevede che anche le università debbano provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispose il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica (comma 513).

Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità e urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid (comma 516).

La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale (comma 517).

F. AREA MEDICA

1. Riqualificazione degli enti del SSN ed estensione dell'istituto dei piani di rientro

I commi 521-536 prevedono:

- la pubblicazione dei bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (commi 522 e 523),
- l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (commi da 524 a 534)
- un'estensione dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presidi ospedalieri (commi 535 e 536).

2. Contratti di acquisto di beni e servizi del settore sanitario. Valutazione tecnologie e dispositivi medici

I commi da 548 al 552 riguardano i contratti di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, le unità organizzative di valutazione delle tecnologie e la valutazione multidimensionale dei dispositivi medici.

Essi prevedono che, per gli enti ed aziende del SSN, i contratti di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, siano stipulati tramite la Consip S.p.A. o la centrale regionale di committenza ovvero (qualora quest'ultima non sia disponibile o operativa) tramite un'altra centrale di committenza (individuata dalla medesima centrale regionale di riferimento).

Dispongono che entro 30 gg dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti intesi a garantire che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale. Infine demandano alla cabina di regia in materia di Health technology assessment dei dispositivi medici lo svolgimento di alcune funzioni in materia di valutazione multidimensionale dei dispositivi medici nonché di promozione dell'impiego degli esiti delle medesime valutazioni da parte delle regioni e delle aziende sanitarie.

3. Acquisto prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da privato accreditato

I commi da 574 a 579 recano disposizioni in materia di acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. In tale tipologia è ricompreso anche l'acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione (cosiddetta mobilità attiva).

Le disposizioni introducono una deroga a quanto previsto dall'art.15, co. 14, del decreto legge 95/2012 (Spending Review), che ha fissato una riduzione, nella misura del 2% a partire dal 2014, dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato rispetto alla spesa registrata nel 2011 per le medesime voci. Vengono inoltre definite norme sulla mobilità sanitaria interregionale e si impegnano le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. Infine, viene disciplinato l'affiancamento dell'AGENAS agli enti del SSN in piano di rientro.

4. Piani di rientro

Il comma 579 stabilisce che, su richiesta della regione interessata, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicuri il necessario supporto agli enti del SSN interessati ai piani di rientro come definiti dal disegno di legge di stabilità

ora in esame (commi da 528 a 536) e metta a disposizione , ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano e il perseguimento dei suoi obiettivi.

Gli enti del SSN che potranno essere affiancati da AGENAS per tutta la durata del piano di rientro sono in sede di prima applicazione per il 2016 le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro;

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure;

5. Misure straordinarie per le strutture accreditate con il servizio sanitario nazionale

Il comma 704 estende alle strutture accreditate private che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, che dispone, nell'ambito della prevenzione della corruzione, misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese.

G. DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Processo amministrativo

Il comma 781 modifica disposizioni del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) prevedendo:

- nell'ambito del giudizio di ottemperanza per pagamento di somme (art. 114), che l'indennità di mora decorre dall'ordine di pagamento contenuto nella sentenza e la sua non manifesta iniquità ove stabilita in misura pari agli interessi legali;

- in relazione all'istanza di prelievo di cui all'art. 71 del Codice (con cui la parte può segnalare l'urgenza del ricorso) un articolo aggiuntivo prevede la possibilità che il giudice, apprezzate le circostanze, possa decidere con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.

2. Adeguamento per via regolamentare di atti dell'Unione europea

Il comma 820 introduce una disciplina autonoma rispetto al dettato dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, per quanto riguarda l'adozione di regolamenti che rendano applicabili atti dell'Unione europea, qualora essi siano adottati in esecuzione di disposizioni già recepite nell'ordinamento nazionale.

In particolare, modificando l'art. 36 della L. 234/2012, la disposizione sopprime il richiamo espresso all'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, consentendo che agli atti di esecuzione dell'Unione europea, così come alle norme che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, sia data attuazione mediante decreto ministeriale.

3. Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa

Il comma 813 prevede che l'incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea - operato dal comma 812 - sia finalizzato al pagamento degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni (regioni, province autonome, enti territoriali, altri enti pubblici e soggetti equiparati) responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna; il procedimento prevede espressamente la possibilità di attivare la compensazione con trasferimenti dello Stato verso le suddette amministrazioni.

Il comma sostituisce integralmente l'articolo 43, comma 9-bis della legge n. 234 del 2012, introdotto dal D.L. n. 1 del 2015 e successivamente modificato dal D.L. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015.

Il nuovo testo dell'articolo 43, comma 9-bis, prevede che - ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - al pagamento dei relativi oneri finanziari si provveda a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea.

Il comma 813 intende altresì conferire una maggiore incisività alla procedura di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle Amministrazioni responsabili delle violazioni. Viene infatti previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, sul cui stato di previsione insiste il Fondo, e che ha pertanto in carico la procedura di rivalsa, possa attivare una "compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse".

Si ricorda, in proposito, che l'art. 43, comma 9-bis della legge 234 prevedeva già l'attivazione di una compensazione, ma limitata alle "risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali".

4. Sisma maggio 2012 - Misure per la ricostruzione

I commi 438 e 439 apportano una serie di modifiche alla disciplina vigente relativa alla ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e

Rovigo colpite dal sisma del 20/29 maggio 2012, dettata dal D.L. 74/2012. In particolare, il comma 438 è finalizzato a consentire ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, di avvalersi delle strutture regionali competenti per materia e di delegare funzioni alle medesime, nonché a destinare risorse agli interventi di riparazione/ripristino strutturale di cappelle cimiteriali private e a quelli di miglioramento sismico di edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e **per l'università che abbiano subito danni lievi**. Il comma 439 detta invece norme per consentire l'uso e il trasferimento gratuito, alle amministrazioni pubbliche, degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici, delle relative aree di sedime e pertinenziali e dei prefabbricati modulari abitativi. Viene inoltre prorogato, al 31 dicembre 2016, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento di attività conseguenti agli eventi sismici in questione.

Con i commi dal 441 al 453 sono concessi ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, **Veneto** ed Emilia del maggio 2012.

5. Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010

Il comma 488 proroga al 31 dicembre 2016 la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013), anche al fine di attuare gli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico a cui provvede il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto. L'em. 1.4010 prevede che il predetto Commissario straordinario provveda d'intesa con il titolare della contabilità speciale n. 5458 operante presso la Regione Veneto – Dirigente dell'unità di Progetto Sicurezza e Qualità.